



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

Art 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione di prestazioni assistenziali di natura economica di competenza del Servizio Sociale comunale.

Art. 2

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di natura economica i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare .

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare persone non residenti anche di cittadinanza non italiana (vedasi art. 2, comma 1, della Legge 8 novembre 2002 n° 328); in questo caso l'intervento assistenziale non potrà superare un periodo di mesi 3, senza possibilità di rinnovo.

Art. 3

FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in :

- a) Assistenza economica continuativa ai minori in stato di bisogno;
- b) Assistenza economica continuativa agli adulti;
- c) Assistenza economica straordinaria;
- d) Assistenza economica una tantum.

L'intervento è sempre inteso come vantaggio economico che non prevede dazione materiale di danaro contante al beneficiario. Verranno attivate procedure per il pagamento da parte dell'Ente utili a soddisfare le esigenze degli utenti.

Art. 4
SOGLIA ISEE DI ACCESSO E MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

La condizione di assistibilità del soggetto richiedente il contributo economico in qualsiasi sua forma viene individuata in una soglia ISEE che viene determinata dalla Giunta Comunale la quale definisce altresì la misura delle diverse forme di contributo: **assistenza continuativa minori, adulti, straordinaria. Ogni forma prevederà un uguale importo per tutti i beneficiari.**

Art. 5
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA AI MINORI IN STATO DI BISOGNO. CONDIZIONI PER L'ASSISTIBILITA'.

E' un intervento economico di cui all'art.3 consistente in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari, con presenza di figli minori, che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

L'erogazione di tale contributo è regolato dalle norme presenti nell'art. 10 del presente regolamento.

Lo stato di bisogno viene determinato attraverso la valutazione dei seguenti elementi :

1. attestazione ISEE calcolata ai sensi dell'art.7 del DPCM 159/2013 , rilasciata dall'ufficio competente su richiesta del cittadino; ove ne ricorrano le condizioni l'ISEE può essere sostituito dall'ISEE corrente, ai sensi dell'art. 9 del suddetto DPCM 159/2013;
2. dalle seguenti situazioni presentate dal nucleo familiare del richiedente: familiare, sociale e sanitaria.

A tal fine vengono formulati alcuni criteri, riportati nell'Allegato A, dove sono specificati gli items previsti per la valutazione della condizione reddituale, familiare, sociale e sanitaria ad ognuno dei quali viene assegnato un punteggio relativo. La somma dei punteggi relativi ottenuti da ogni richiedente viene utilizzata per la formazione della graduatoria.

Il contributo può essere utilizzato in tutto o in parte per il pagamento di rette di servizi comunali ritenuti indispensabili per i minori (asilo nido, abbonamento servizio scuolabus) e comunque senza materiale erogazioni di danaro alla famiglia dell'avente diritto.

Art. 6
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA AGLI ADULTI IN STATO DI BISOGNO. CONDIZIONI PER L'ASSISTIBILITA'.

E' un intervento economico di cui all'art. 3 consistente in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari, anche costituiti da una sola persona, che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Lo stato di bisogno viene determinato attraverso la valutazione dei seguenti elementi :

1. attestazione ISEE calcolata ai sensi dell'art.2, commi 2 e 3, del DPCM

159/2013 , rilasciata dall'ufficio competente su richiesta del cittadino; ove ne ricorrano le condizioni l'ISEE può essere sostituito dall'ISEE corrente, ai sensi dell'art. 9 del suddetto DPCM 159/2013;

2. dalle seguenti situazioni presentate dal nucleo familiare del richiedente: familiare, sociale e sanitaria.

A tal fine vengono formulati alcuni criteri, riportati nell'Allegato B, dove sono specificati gli items previsti per la valutazione della condizione reddituale, familiare, sociale e sanitaria ad ognuno dei quali viene assegnato un punteggio relativo. La somma dei punteggi relativi ottenuti da ogni richiedente viene utilizzata per la formazione della graduatoria.

Il contributo può essere utilizzato in tutto o in parte per il pagamento di servizi comunali e comunque senza materiali erogazioni di danaro alla famiglia dell'avente diritto.

Art. 7

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA MINORI E ADULTI

L'accesso alle prestazioni assistenziali economiche continuative tanto per i minori che per gli adulti, è stabilito con graduatoria redatta all'esito della valutazione delle istanze presentate a seguito della pubblicazione di due separati e appositi Bandi comunali, uno per l'assistenza ai minori l'altro per l'assistenza agli adulti, emessi con cadenza semestrale, di norma nei mesi di marzo e settembre.

L'istruttoria verrà completata entro tre mesi dall'emissione del bando e le graduatorie avranno vigenza per sei mesi rispettivamente dai mesi gennaio e luglio.

Le graduatorie così redatte dovranno essere obbligatoriamente oggetto di una deliberazione di Giunta Comunale di avallo e presa d'atto ai fini della successiva erogazione del contributo.

Le istanze, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, vanno presentate al protocollo del Comune utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente atto entro il termine indicato di volta in volta nel bando stesso. Le istanze presentate oltre la scadenza non verranno prese in considerazione. Ai cittadini è consentito l'accesso ad una sola delle due forme di assistenza; la presentazione dell'istanza per l'assistenza ai minori esclude la presentazione dell'istanza per l'assistenza agli adulti e viceversa.

Al modulo deve essere allegata copia della attestazione I.S.E.E valida alla data di presentazione e ogni altro documento indispensabile alla valutazione dello stato di bisogno così come stabilito attraverso il sistema di assegnazione dei punteggi previsto negli allegati A), e B), salvo che tali documenti siano acquisibili direttamente da Pubbliche Amministrazioni, i quali possono essere autocertificati, salvo verifiche a campione come previsto dal D.P.R. 445/2000.

Per la corretta redazione della domanda e degli allegati, l'utente potrà avvalersi del segretariato sociale istituito presso l'Ente.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all' art. 496 del Cod. Penale.

Art. 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico di cui all'art. 3 destinato a garantire la fruizione di utenze essenziali attraverso il pagamento di tributi comunali pregressi o correnti, di utenze o servizi ritenuti di primaria importanza per una vita decorosa, per il mantenimento dello stato di salute e per le attività relazionali, nonché a garantire il diritto allo studio mediante sostegni al pagamento di spese scolastiche, ivi inclusa la mensa.

Lo stato di bisogno è valutato in base alla situazione complessiva del richiedente attraverso la valutazione dei seguenti elementi:

1. attestazione ISEE calcolata ai sensi dell'art.2, commi 2 e 3, del DPCM 159/2013 , rilasciata dall'ufficio competente su richiesta del cittadino; ove ne ricorrano le condizioni l'ISEE può essere sostituito dall'ISEE corrente, ai sensi dell'art. 9 del suddetto DPCM 159/2013;

2. dalle seguenti situazioni presentate dal nucleo familiare del richiedente: familiare, sociale e sanitaria.

A tal fine vengono formulati alcuni criteri, riportati nella Tabella C), dove sono specificati gli items previsti per la valutazione della condizione reddituale, familiare, sociale e sanitaria ad ognuno dei quali viene assegnato un punteggio relativo. La somma dei punteggi relativi ottenuti da ogni richiedente viene utilizzata per la formazione della graduatoria.

La graduatoria sarà obbligatoriamente oggetto di una deliberazione di Giunta Comunale di avallo e presa d'atto ai fini della successiva erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art.10 del presente regolamento.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere alcun altro sussidio per il mese di erogazione del contributo stesso.

Art. 9

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'accesso alle prestazioni assistenziali economiche straordinarie, è stabilito con graduatoria redatta all'esito della valutazione delle istanze presentate a seguito della pubblicazione di apposito Bando comunale.

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente. Ad esso deve essere allegata copia della attestazione I.S.E.E e di ogni altro documento indispensabile alla valutazione dello stato di bisogno così come stabilito attraverso il sistema di assegnazione dei punteggi previsto nell'Allegato C, salvo che tali documenti siano acquisibili direttamente da Pubbliche Amministrazioni.

All'istanza deve essere allegata la documentazione necessaria per dimostrare la situazione debitoria e/o la necessità di sostenere la spesa. Per la corretta redazione

della domanda e degli allegati, l'utente potrà avvalersi del segretariato sociale istituito presso l'Ente.

Il Responsabile di Settore provvede ad effettuare direttamente il pagamento dovuto in favore del titolare del diritto di credito.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all' art. 496 del Cod. Penale.

Art. 10

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA CONTINUATIVA E STRAORDINARIA

L'istruttoria, effettuata sulla modulistica compilata dall'utenza, è affidata all'ufficio servizi sociali e prevede: il controllo su quanto dichiarato dai richiedenti, la regolarità e la completezza dei documenti presentati e delle istanze, l'apposizione dei punteggi e la redazione della graduatoria previo passaggio in Giunta Comunale. Il Responsabile di Settore approva con determina la graduatoria degli aventi diritto. E' stabilito che la modulistica potrà essere modificata direttamente da parte degli uffici competenti ove se ne ravvisi la necessità per modifiche normative e dettagli che dovessero essere precisati e senza che tali modifiche inficino gli elementi fondamentali.

Art.11

ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM

E' un intervento economico di cui all'art. 3 rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti sporadici e/o non preventivati e/o preventivabili che mettono in crisi la capacità di produrre reddito ed il ménage familiare.

Le suddette situazioni sono elencate di seguito in modo esemplificativo e comunque in via puramente indicativa:

- gravi eventi morbosi del richiedente e/o di suoi prossimi congiunti;
- improvviso lutto all'interno del nucleo anagrafico;
- eventi calamitosi;
- pignoramento mobiliare/immobiliare in atto;
- separazione coniugale anche di fatto con o senza grave conflittualità;
- improvvisa reclusione di un congiunto;
- imminente distacco delle utenze per morosità;
- improvvisa perdita del lavoro.

L'istanza va presentata al Sindaco il quale provvederà ad informare tempestivamente sia il Responsabile del V Settore sia l'Assistente Sociale, utilizzando apposita modulistica allegata al presente atto e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui discende che in caso di dichiarazione mendace il dichiarante è soggetto alle sanzioni di cui all' art. 496 del Cod. Penale. All'istanza presentata al Sindaco, deve essere allegata la documentazione necessaria per chiarire la specifica

necessità che sarà parimenti trasmessa all'Assistente Sociale. L'erogazione del contributo sarà disposta con Delibera di Giunta Comunale su proposta motivata dell'Assistente Sociale, e fino ad esaurimento dell'apposito stanziamento in bilancio. Per fronteggiare esigenze particolarmente urgenti la Giunta, potrà disporre, su richiesta dell'interessato e previa acquisizione di motivato parere da parte dell'Assistente Sociale, l'erogazione di una somma di denaro, che non potrà superare il valore di € 250,00, mediante emissione di carta contabile.

Una quota pari al 25% delle somme stanziare per l'assistenza economica STRAORDINARIA è riservata all'assistenza economica UNA TANTUM.

Art.12

ESCLUSIONE E SOSPENSIONE CONTRIBUTI

L'erogazione di qualsivoglia contributo previsto dal presente regolamento verrà sospesa nei mesi in cui lo stesso nucleo familiare riceverà per tramite il Comune almeno un altro contributo di carattere assistenziale erogato in suo favore anche da altro Ente (es: integrazione canoni locazione).

Le persone che dichiarano di essere disoccupate e nonostante ciò rifiutino di prestare in favore dell'Ente servizi attivati dal comune – anche attraverso il Terzo Settore, o in collaborazione con altre Istituzioni - per Tirocini Formativi di inclusione sociale , Borse Lavoro o altre iniziative di sostegno al reddito mediante forme di inserimento in attività lavorative, vengono comunque esclusi per l'intero anno dalla fruizione del beneficio del contributo assistenziale che eventualmente stessero percependo o avessero diritto a percepire.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo.

E' fatto obbligo ai beneficiari di comunicare tempestivamente eventuali variazioni positive riguardanti la propria situazione economica. Se gli stessi, privi di disponibilità economica al momento della richiesta/dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici, dovranno dichiararlo ai fini della sospensione del contributo. In mancanza della suddetta dichiarazione i beneficiari saranno passibili di interruzione d'ufficio del contributo e/o recupero coatto delle somme indebitamente percepite.

Art. 13

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, ai sensi del R.D. n. 639/1910.

Art. 14

NORME CONCLUSIVE

I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva, i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso non saranno, quindi, in alcun modo modificati.

Nel seguire le norme previste nel presente Regolamento, il Responsabile del Settore e l'assistente sociale disporranno il controllo dei requisiti dichiarati in almeno il 75% delle autocertificazioni previa estrazione con software che utilizzi un sistema random ponderato, salvo percentuali migliorative ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione vigente (p.41).